

- 2) Nel caso in cui l'art. 12, n. 1, della direttiva Seveso II dovesse avere quali destinatari anche le autorità competenti per il rilascio delle licenze edilizie, tenute ad adottare una decisione vincolata in merito all'autorizzazione di un progetto in un comparto edilizio:

se gli obblighi summenzionati comprendano il divieto di autorizzare l'insediamento di un edificio frequentato dal pubblico che, in base ai principi applicabili alla pianificazione, non mantenga una distanza opportuna da uno stabilimento esistente, qualora non lontano ovvero appena più lontano da detto stabilimento esistano già vari edifici analoghi frequentati dal pubblico, il gestore non debba aspettarsi prescrizioni supplementari per limitare le conseguenze di un incidente in seguito al nuovo progetto e siano preservati i requisiti di salubrità delle condizioni abitative e lavorative

- 3) In caso di soluzione negativa di tale questione,

se una normativa che, alle condizioni menzionate nella precedente questione, imponga l'autorizzazione dell'insediamento di un edificio frequentato dal pubblico, tenga conto a sufficienza della necessità del mantenimento delle distanze.

<sup>(1)</sup> GU 1997, L 10, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 311, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 dall'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, cause riunite da T-64/07 a T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (350)**

(Causa C-54/10 P)

(2010/C 113/27)

*Lingua processuale: il polacco*

#### Parti

*Ricorrente:* Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentante: D. Rzążewska, agente)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 nelle cause riunite da T-64/07 a T-66/07;
- rinviare la causa al Tribunale;
- condannare l'Ufficio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente addebita al Tribunale di primo grado la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario <sup>(1)</sup> per applicazione di criteri giuridici errati nel dichiarare che i marchi di cui è titolare la ricorrente non possono essere registrati.

La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di primo grado la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) o dell'art. 76 del regolamento sul marchio comunitario, ovvero di entrambe le disposizioni, per non aver preso nella dovuta considerazione la prassi dell'Ufficio concernente la registrazione di segni composti da cifre o indicanti il contenuto di una pubblicazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 dall'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, cause riunite da T-200/07 a T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (222)**

(Causa C-55/10 P)

(2010/C 113/28)

*Lingua processuale: il polacco*

#### Parti

*Ricorrente:* Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentante: D. Rzążewska, agente)